

Ente beneficiario: comune di Varese (VA) - Finanziamento mediante mutuo della Cassa Depositi e Prestiti di L. 900.000.000 (€ 464.811,21) opere di edilizia scolastica. Rinuncia del finanziamento

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 gennaio 1996 n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica» ed in particolare l'art. 4 che prevede la programmazione dell'edilizia scolastica mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione, le procedure e i tempi pe-
rentori per gli adempimenti relativi;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 9 febbraio 2000, n. VI/1486, relativa all'approvazione del «Piano generale triennale di programmazione 1999/2001, nonché Piano annuale 1999: riparto dei finanziamenti ed individuazione dei beneficiari, ai sensi della l. 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'Edilizia Scolastica", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 1° Supplemento Straordinario al n. 12 del 21 marzo 2000;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/5628 del 20 luglio 2001 relativa alla approvazione del «3° Piano annuale di attuazione (2001) del secondo Piano triennale di Programmazione 1999/2001 di opere di edilizia scolastica formulato ai sensi dell'art. 4 della legge 23/1996» «Programmazione, procedure di attuazione e finanziamenti degli interventi», così come pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. n. 45 del 5 novembre 2001;

Dato atto da parte del titolare dell'Unità Organizzativa proponente che nel suddetto Piano annuale 2001 di finanziamento degli interventi, figura tra gli enti beneficiari l'amministrazione comunale di Varese (VA) con l'assegnazione di un finanziamento, mediante mutuo della Cassa DD.PP. con ammortamento a totale carico dello Stato di L. 900.000.000 (€ 464.811,21) per opere di riconversione parziale edificio scolastico da scuola elementare a scuola elementare e materna;

Preso atto degli accertamenti compiuti dal titolare dell'Unità Organizzativa proponente che al riguardo afferma quanto segue:

- l'amministrazione comunale di Varese (VA) con nota prot. n. 6446 del 4 febbraio 2002, ha comunicato che con atto di giunta comunale del 26 novembre 2001 ha deciso di rinunciare al finanziamento assegnato con il Piano annuale 2001, in quanto la nuova destinazione dell'intervento ad asilo nido è incompatibile con le finalità della predetta l. 23/1996, che prevede che i comuni possano concorrere ai finanziamenti statali esclusivamente per i seguenti ordini di scuole: materna, elementare e media;

- tale finanziamento potrà essere riassegnato successivamente esclusivamente secondo le modalità indicate dalla legge 2 ottobre 1997, n. 340 «Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica»;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Tutto ciò premesso e considerato la Giunta regionale all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

- di prendere atto della rinuncia del finanziamento di L. 900.000.000 (€ 464.811,21) dell'amministrazione comunale di Varese (VA), già inserito tra gli enti beneficiari dei finanziamenti disposti ai sensi dell'art. 4 della legge 23/96 con il Piano annuale di attuazione 2001 per opere di edilizia scolastica;

- di rendere disponibile tale stanziamento di L. 900.000.000 (€ 464.811,21) provvedendo alla sua riassegnazione con un successivo provvedimento ai sensi della legge 2 ottobre 1997 n. 340 «Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica»;

- di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020122]

[3.1.0]

D.G.R. 22 MARZO 2002 - N. 7/8494

Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei Centri diurni integrati

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1: «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia»;

Visti gli articoli-8 bis, 8-ter, 8-quater ed 8-quinquies, del d.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, che dettano norme in materia di autorizzazione, accreditamento ed accordi contrattuali relativi ai presidi che esercitano attività sanitarie e socio sanitarie integrate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997: «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la l.r. 11 luglio 1997, n. 31: «Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» ed in particolare gli articoli 4 e 12, per quanto concerne l'accreditamento delle strutture sociosanitarie pubbliche e private, e l'art. 6, per quanto concerne la competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi;

Richiamata la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112» ove all'art. 4, commi 20, 45, 50, 73, 74 e 75 vengono confermate le competenze delle Province in materia di autorizzazione al funzionamento e della Regione in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 1987, n. 871, di approvazione del Piano Socio-Assistenziale, e sue successive modifiche, integrazioni e proroghe;

- la deliberazione del Consiglio regionale 8 marzo 1995, n. 1439: «Progetto Obiettivo Anziani per il triennio 1995/1997», con la quale è stata avviata la sperimentazione dei Centri diurni integrati (CDI) per anziani non autosufficienti;

- la deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 1996, n. 22627 «Assegnazione alle Aziende USSL ed al comune di Milano dei contributi 1996 per interventi in attuazione del Progetto Obiettivo Anziani», con la quale sono stati per la prima volta determinati i criteri e le modalità di assegnazione alle Aziende Sanitarie dei fondi per la gestione dei Centri diurni integrati;

- la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2001, n. 7435, «Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali»;

Dato atto che, in attuazione della sperimentazione avviata dal Progetto Obiettivo Anziani sono stati attivati 151 Centri diurni integrati, che accolgono oltre 3500 utenti anziani non autosufficienti;

Considerata l'opportunità di concludere la fase sperimentale avviata con l'attuazione del Progetto Obiettivo Anziani e la conseguente necessità di consolidare la rete dei Centri diurni integrati attraverso la definizione dei requisiti di autorizzazione al funzionamento e accreditamento;

Ritenuto di recepire i requisiti minimi generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'autorizzazione al funzionamento stabiliti dal d.P.R. 14 gennaio 1997;

Preso atto che il d.P.R. del 14 gennaio 1997 non riporta i requisiti minimi specifici organizzativi, strutturali e tecnologici per i Centri diurni integrati ma esclusivamente quelli delle strutture residenziali corrispondenti (Residenze sanitarie assistenziali o RSA);

Ritenuto di dover integrare i requisiti minimi generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'autorizzazione al funzionamento stabiliti dal dpr 14 gennaio 1997 con requisiti organizzativi, strutturali, tecnologici specifici, anche in coerenza con quanto indicato nello stesso dpr del 14 gennaio 1997, per quanto riguarda le RSA, e nel Progetto Obiettivo Anziani, per quanto riguarda le RSA e i CDI, e di definirli nell'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di stabilire, per le strutture che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono già funzionanti, o già inserite nei piani di finanziamento FRISL o statali, o per cui è già stata ottenuta la concessione edilizia o che sono oggetto di interventi non soggetti a concessione edilizia per i quali sia stata già presentata la dichiarazione di inizio attività, che:

- si applicano i requisiti e i tempi di adeguamento per l'autorizzazione al funzionamento riportati nell'allegato 1, colon-

na a): «CDI già funzionanti o descritti al punto 4 del deliberato»;

- l'autorizzazione al funzionamento è concedibile anche in presenza di specifico piano di adeguamento presentato dall'Ente Gestore, che definisca i tempi per l'adeguamento ai requisiti richiesti, entro i termini stabiliti nello stesso allegato, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

Ritenuto di stabilire che i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento riportati nell'allegato I, colonna b): «CDI di nuova attivazione», devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di autorizzazione dalle strutture che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, non sono funzionanti, ad eccezione di quelle che, a tale stessa data, sono già inserite in piani di finanziamento FRISL o statali, o per cui è già stata ottenuta la concessione edilizia o che sono oggetto di interventi per i quali sia stata già presentata la dichiarazione di inizio attività;

Stabilito di dover determinare gli ulteriori requisiti per l'accreditamento ed i relativi tempi di adeguamento, rispettivamente per le strutture già avviate e le strutture di nuova attivazione, come esplicitato negli allegati A e B, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto necessario specificare le procedure di autorizzazione ed accreditamento, prevedendo che:

a) entro il 30 ottobre 2002 gli Enti Gestori di Centri diurni integrati già funzionanti inoltrino all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente domanda di autorizzazione al funzionamento comprovante il possesso dei requisiti previsti nell'allegato 1, corredata dell'eventuale piano di adeguamento, in carenza dei requisiti ivi indicati, la cui approvazione è demandata alla ASL ed all'Amministrazione provinciale competenti per territorio;

b) gli Enti Gestori di Centri diurni integrati attivati successivamente all'approvazione del presente provvedimento inoltrino all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente domanda di autorizzazione al funzionamento, autocertificando il possesso di tutti i requisiti necessari per l'autorizzazione stessa, o presentando l'eventuale piano di adeguamento nel caso di CDI che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, fossero già inseriti nei piani di finanziamento FRISL o statali, o per cui fosse già stata ottenuta la concessione edilizia o che fossero oggetto di interventi per i quali fosse stata già presentata la dichiarazione di inizio attività;

c) il proseguimento dell'attività dei Centri diurni integrati di cui al precedente punto a) sia temporaneamente autorizzato ma sia subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento;

d) l'inizio della attività dei Centri diurni integrati di cui al precedente punto b) sia subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento;

e) le Amministrazioni Provinciali, ricevuta la domanda di autorizzazione al funzionamento, verifichino il possesso dei requisiti minimi o il piano di adeguamento, tenuto conto del parere delle ASL, ed emettano un provvedimento di concessione o di diniego dell'autorizzazione;

f) le domande di accreditamento, previa acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento, debbano essere presentate alla Regione ed all'ASL di ubicazione del servizio:

- nel caso di strutture di nuova attivazione, solo dopo che siano entrate effettivamente in esercizio sulla base del provvedimento di autorizzazione al funzionamento e corredate dalla autocertificazione circa il possesso degli ulteriori requisiti per l'accreditamento descritti negli allegati A e B al presente atto. A tale adempimento sono tenute anche le strutture che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, fossero già inserite nei piani di finanziamento FRISL o statali, oppure avessero già ottenuto la concessione edilizia oppure fossero oggetto di interventi per i quali fosse già stata presentata la denuncia di inizio attività;

- nel caso di strutture già funzionanti, anche in concomitanza con la presentazione della domanda di autorizzazione al funzionamento e corredate dalla autocertificazione circa il possesso degli ulteriori requisiti per l'accreditamento descritti negli allegati A e B al presente atto, oppure dell'eventuale piano di adeguamento ai requisiti secondo i tempi stabiliti negli stessi allegati A e B;

g) la Regione, tenuto conto del parere espresso dall'ASL,

deliberi in ordine all'accreditamento ed iscriva le strutture accreditate nell'apposito registro;

h) le ASL, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, verifichino l'acquisizione ed il mantenimento sia dei requisiti di autorizzazione che dei requisiti di accreditamento autocertificati o previsti nei piani di adeguamento;

Ritenuto di rinviare a successivo provvedimento, da adottare in seguito all'analisi dei dati circa i bisogni assistenziali degli ospiti e circa gli indicatori di qualità, raccolti con le modalità descritte nell'allegato B, nonché del confronto con le rappresentanze degli Enti Gestori e delle organizzazioni sindacali dei Pensionati maggiormente rappresentative, l'approvazione definitiva dei criteri e delle modalità di definizione degli accordi contrattuali tra le ASL e gli stessi Enti Gestori per la remunerazione delle prestazioni rese nelle strutture accreditate;

Ritenuto, altresì, di rinviare allo stesso successivo provvedimento la definizione di nuovi standard di personale per l'accreditamento;

Ritenuto di dover in questa sede, nelle more della definizione dei predetti accordi e dei nuovi standard del personale, riconfermare anche in fase di accreditamento gli standard di personale previsti per l'autorizzazione al funzionamento descritti nell'allegato 1;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000 n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622: «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale»;

Acquisita l'intesa della competente commissione consiliare, espressa nella seduta del 14 marzo 2002;

Ritenuto di accogliere integralmente le osservazioni formulate dalla Commissione medesima e di modificare conseguentemente il testo dell'originaria proposta;

Ritenuto, altresì, di modificare alcuni meri errori materiali contenuti nell'all. B per uniformità con le scadenze previste nelle osservazioni della Commissione medesima all'all. A;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre della pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

A voti unanimi, espressi ai sensi di legge;

Delibera

1) di stabilire, per quanto espresso in narrativa, i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento per i Centri diurni integrati (CDI);

2) di recepire i requisiti minimi generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'autorizzazione al funzionamento stabiliti dal d.P.R. 14 gennaio 1997;

3) di integrarli con requisiti organizzativi strutturali, tecnologici specifici, anche in coerenza con quanto indicato nello stesso dpr del 14 gennaio 1997 per quanto riguarda le Residenze sanitario-assistenziali (RSA) e nel Progetto obiettivo Anziani per quanto riguarda le RSA e i CDI, e di definirli nell'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) di stabilire, per le strutture che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono già funzionanti o già inserite nei piani di finanziamento FRISL o statali, o per cui è già stata ottenuta la concessione edilizia, o che sono oggetto di interventi non soggetti a concessione edilizia per i quali sia già stata presentata la denuncia di inizio di attività che:

- si applicano i requisiti ed i tempi di adeguamento per l'autorizzazione al funzionamento riportati nell'allegato 1, colonna a): «CDI già funzionanti o descritti al punto 4 del deliberato»;

- l'autorizzazione al funzionamento è concedibile anche in presenza di specifico piano di adeguamento presentato dall'Ente Gestore, la cui approvazione è demandata alla ASL ed all'Amministrazione provinciale competenti per territorio, che definisca i tempi per l'adeguamento ai requisiti richiesti, entro i tempi stabiliti nello stesso allegato 1 a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

5) di stabilire, per le strutture non ancora funzionanti alla data di approvazione del presente provvedimento, che i requisiti, per l'autorizzazione al funzionamento riportati nell'allegato 1, colonna b): «CDI di nuova attivazione» devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di

autorizzazione, ad eccezione di quelle strutture, di cui al precedente punto 4), che fossero già inserite in piani di finanziamento FRISL o statali, o avessero già ottenuto la concessione edilizia o che fossero oggetto di interventi per i quali fosse già stata presentata la dichiarazione di inizio attività, alla data di pubblicazione della presente deliberazione;

6) di determinare gli ulteriori requisiti per l'accreditamento ed i relativi tempi di adeguamento, rispettivamente per le strutture già avviate e le strutture di nuova attivazione, come esplicitato negli allegati A e B, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

7) di specificare le procedure di autorizzazione ed accreditamento prevedendo che:

a) entro il 30 ottobre 2002 gli Enti Gestori di Centri diurni integrati già funzionanti inoltrino all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente domanda di autorizzazione al funzionamento comprovante il possesso dei requisiti previsti nell'allegato 1, corredata dell'eventuale piano di adeguamento, in carenza dei requisiti ivi indicati;

b) gli Enti Gestori di Centri diurni integrati attivati successivamente all'approvazione del presente provvedimento inoltrino all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente domanda di autorizzazione al funzionamento, autocertificando il possesso di tutti i requisiti necessari per l'autorizzazione stessa, o presentando l'eventuale piano di adeguamento nel caso di CDI che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, fossero già inseriti nei piani di finanziamento FRISL o statali, o per cui fosse già stata ottenuta la concessione edilizia o che fossero oggetto di interventi per i quali fosse stata già presentata la denuncia di inizio attività;

c) il proseguimento dell'attività dei Centri diurni integrati di cui al precedente punto a) sia temporaneamente autorizzato ma sia subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento;

d) l'inizio della attività dei Centri diurni integrati di cui al precedente punto b) sia subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento;

e) le Amministrazioni Provinciali, ricevuta la domanda di autorizzazione al funzionamento, verifichino il possesso dei requisiti minimi o il piano di adeguamento, tenuto conto del parere delle ASL, ed emettano un provvedimento di concessione o di diniego dell'autorizzazione;

f) le domande di accreditamento, previa acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento, debbano essere presentate alla Regione ed all'ASL di ubicazione del servizio:

- nel caso di strutture di nuova attivazione, solo dopo che siano entrate effettivamente in esercizio sulla base del

provvedimento di autorizzazione al funzionamento e corredate dalla autocertificazione circa il possesso degli ulteriori requisiti per l'accreditamento descritti negli allegati A e B al presente atto. A tale adempimento sono tenute anche le strutture che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, fossero già inserite nei piani di finanziamento FRISL o statali, oppure avessero già ottenuto la concessione edilizia oppure fossero oggetto di interventi per i quali fosse già stata presentata la denuncia di inizio attività;

- nel caso di strutture già funzionanti, anche in concomitanza con la presentazione della domanda di autorizzazione al funzionamento e corredate dalla autocertificazione circa il possesso degli ulteriori requisiti per l'accreditamento descritti negli allegati A e B al presente atto, oppure dell'eventuale piano di adeguamento ai requisiti secondo i tempi stabiliti negli stessi allegati A e B;

g) la Regione, tenuto conto del parere espresso dall'ASL, deliberi in ordine all'accreditamento ed iscriva le strutture accreditate nell'apposito registro;

h) le ASL, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, verifichino l'acquisizione ed il mantenimento sia dei requisiti di autorizzazione che dei requisiti di accreditamento autocertificati o previsti nei piani di adeguamento;

8) di rinviare a successivo provvedimento, da adottare in seguito all'analisi dei dati circa i bisogni assistenziali degli ospiti e circa gli indicatori di qualità, raccolti con le modalità descritte nell'allegato B, nonché del confronto con le rappresentanze degli Enti Gestori e delle organizzazioni sindacali dei Pensionati maggiormente rappresentative, l'approvazione definitiva dei criteri e delle modalità di definizione degli accordi contrattuali tra le ASL e gli stessi Enti Gestori per la remunerazione delle prestazioni rese nelle strutture accreditate;

9) di rinviare allo stesso successivo provvedimento, citato al punto precedente, la definizione di nuovi standard di personale per l'accreditamento;

10) di riconfermare anche in fase di accreditamento, nelle more della definizione dei predetti accordi e dei nuovi standard del personale di cui ai precedenti punti 8) e 9), gli standard di personale previsti per l'autorizzazione al funzionamento descritti nell'allegato 1;

11) di istituire il Registro regionale dei Centri diurni integrati accreditati;

12) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul BURL.

Il segretario: Sala

_____ • _____

ALLEGATO 1

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Definizione

Il Centro diurno integrato (CDI) si colloca nella rete dei servizi socio-sanitari per anziani, con funzione intermedia tra l'assistenza domiciliare e le strutture residenziali. Si rivolge ad anziani che vivono a casa, con compromissione parziale o totale dell'autosufficienza e con necessità assistenziali che superano la capacità del solo intervento domiciliare, ma che non richiedono ancora un ricovero in RSA.

Requisiti	Indicatori/standard	Note e tempi massimi per l'adeguamento	
		a) CDI già funzionanti o descritti al punto 4) del deliberato	b) CDI di nuova attivazione
1 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI GENERALI			
1.1 Politica, obiettivi e attività	Tutti quelli indicati dal d.P.R. del 14 gennaio 1997, in coerenza con quanto definito circa gli obiettivi alla voce «requisiti minimi organizzativi specifici» del presente allegato	6 mesi	Alla data della richiesta
1.2 Struttura organizzativa	Tutti quelli indicati dal d.P.R. del 14 gennaio 1997, ad eccezione di quanto previsto per l'attività ambulatoriale	6 mesi	Alla data della richiesta
1.3 Gestione delle risorse umane	Tutti quelli indicati dal d.P.R. del 14 gennaio 1997, in coerenza con lo standard minimo di personale definito alla voce «requisiti minimi organizzativi specifici» del presente allegato.	10 mesi	Alla data della richiesta
1.4 Gestione delle risorse tecnologiche	Tutti quelli indicati dal d.P.R. del 14 gennaio 1997	6 mesi	Alla data della richiesta
1.5 Gestione, valutazione e miglioramento della qualità, linee guida e regolamenti interni	Tutti quelli indicati dal d.P.R. del 14 gennaio 1997	12 mesi	Alla data della richiesta
1.6 Sistema informativo	Tutti quelli indicati dal d.P.R. del 14 gennaio 1997	6 mesi	Alla data della richiesta

Requisiti	Indicatori/standard	Note e tempi massimi per l'adeguamento	
		a) CDI già funzionanti o descritti al punto 4) del deliberato	b) CDI di nuova attivazione
2 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI SPECIFICI			
2.1 Obiettivi dell'organizzazione	<ul style="list-style-type: none"> • concorrere all'assistenza quando gli interventi a domicilio non sono in grado di garantire una adeguata intensità e continuità del supporto all'anziano non autosufficiente, alla sua famiglia o al suo contesto solidale; • garantire alle famiglie o al contesto solidale sostegno nell'assistenza all'anziano e sollievo diurno dall'onere assistenziale; • offrire in regime diurno prestazioni socio-assistenziali, sanitarie e riabilitative; • offrire in regime diurno una nuova opportunità di animazione nonché di creazione e mantenimento dei rapporti sociali. 	Alla data della richiesta	Alla data della richiesta
2.2 Popolazione servita	<p>persone con compromissione dell'autosufficienza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • affette da pluripatologie cronico-degenerative, fra le quali anche le demenze, ma senza gravi disturbi comportamentali; • di norma di età superiore ai sessantacinque anni; • sole, anche con un discreto livello di autonomia ma a rischio di emarginazione dalle cure, oppure inserite in un contesto familiare o solidale, per le quali l'assistenza domiciliare risulta insufficiente o troppo onerosa; • che si trovano in condizioni psico-fisiche tali da raggiungere con un trasporto protetto il servizio territoriale. <p>Non sono ammissibili persone autosufficienti, né che già fruiscono di servizi residenziali socio-sanitari, né con elevate esigenze clinico-assistenziali, né persone con problematiche psichiatriche attive o con demenza associata a gravi disturbi comportamentali., né persone in età giovane o giovane-adulta con disabilità.</p>	Alla data della richiesta	Alla data della richiesta
2.3 Offerta di prestazioni	<p><i>servizi alla persona:</i> supporto e protezione nelle attività della vita quotidiana, nella assunzione dei cibi e delle bevande, nella cura della persona (scelta e cura dell'abbigliamento, cura della barba e dei capelli, igiene orale, delle mani e dell'intera persona);</p> <p><i>servizi sanitari e riabilitativi:</i> assessment geriatrico e valutazione periodica, con conseguenti ed eventuali trattamenti farmacologici, medicazioni, interventi riabilitativi, occupazionali o di mantenimento delle abilità (mediante trattamenti individuali e di gruppo), controlli dei parametri biologici;</p> <p><i>servizi di animazione e di socializzazione:</i> interventi di gruppo o individuali (quali spettacoli, giochi, attività manuali e pratiche, letture etc.) per contenere il rallentamento psico-fisico e la tendenza all'isolamento sociale e culturale, nonché per sviluppare una concezione positiva della propria vita;</p> <p><i>servizi di sostegno al contesto familiare o solidale:</i> interventi di informazione ed educazione per favorire l'utilizzo al domicilio di tutti i presidi, gli ausili e le procedure che adattino l'ambiente domestico al grado di non autosufficienza raggiunto e supportino l'autonomia residua della persona anziana e le risorse assistenziali del nucleo familiare o solidale a cui essa appartiene.</p>	Alla data della richiesta	Alla data della richiesta
2.4 Modello assistenziale	Stesura di un piano di assistenza individualizzato (PAI) corrispondente ai problemi/bisogni identificati per ogni ospite e a quelli da lui percepiti	6 mesi	Alla data della richiesta
2.5 Standard minimo di personale	responsabile 1 per CDI medico 6 h/sett. terapista della riabilitaz. 34 ^h sett/ospite infermiere 34 ^h sett/ospite animatore/educatore 28 ^h sett/ospite ASA-OTA 168 ^h sett/ospite; <i>NB:</i> per l'OSS, personale definito ex d.g.r. n. 5428 del 6 luglio 2001, gli standard di assistenza verranno previsti con provvedimento successivo, come definito al punto 9 del deliberato	10 mesi	Alla data della richiesta
3 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E TECNOLOGICI GENERALI			
3.1 Protezione antisismica, protezione antiincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica, sicurezza anti - infortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas, materiali esplosivi	adeguamento alle leggi vigenti in materia nazionali, regionali, locali e, per la prevista competenza, dalle disposizioni internazionali	tempi previsti dalle normative vigenti	tempi previsti dalle normative vigenti
4 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E TECNOLOGICI SPECIFICI Aspetti generali			
4.1 Localizzazione	<p>Il CDI può essere collocato all'interno di altra struttura residenziale o semiresidenziale. Se questa è una RSA o un IDR, il CDI può condividere con essa l'utilizzo di alcuni spazi. Se essa è struttura diversa o si intendono utilizzare spazi diversi da quelli espressamente indicati, la condivisione deve essere autorizzata dalla ASL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccomandazione: dotazione di spazio esterno a verde, eventualmente anche pensile, attrezzato con percorsi protetti (senza barriere localizzative né architettoniche) e zone per il lavoro manuale o lo svago, di almeno 2 mq/ospite (condivisibile con RSA o IDR). 		Per le nuove attivazioni le raccomandazioni diventano indicatori e standard obbligatori

Requisiti	Indicatori/standard	Note e tempi massimi per l'adeguamento	
		a) CDI già funzionanti o descritti al punto 4) del deliberato	b) CDI di nuova attivazione
4.2 Servizi generali	<ul style="list-style-type: none"> almeno 1 ufficio per attività amministrative di segreteria e di accoglienza (condivisibile con RSA o IDR) spogliatoi e servizi igienici per il personale (condivisibile con RSA o IDR) contenitori per lo sporco armadi o contenitori per il materiale di consumo cucina: <ul style="list-style-type: none"> se i pasti sono confezionati all'interno, locale dedicato con annessa dispensa e servizi igienici per il personale addetto (spazi condivisibili con RSA o IDR); se il servizio è appaltato, locale o spazio per tisaneria/cucinetta per lo smistamento dei contenitori e per l'utilizzo di strumenti idonei al riscaldamento ed alla conservazione delle bevande e dei cibi. 	5 anni	
4.3 Corridoi	devono possedere i corrimano su ambedue i lati con le testate ripiegate verso il muro Raccomandazioni: larghezza minima m. 2, senza lesene sporgenti	5 mesi in caso di ristrutturazione almeno 1,5 m	Per le nuove attivazioni le raccomandazioni diventano indicatori e standard obbligatori
4.4 Scale	ogni gradino deve essere facilmente individuabile. Non sono accettabili gradini a zampa d'oca. L'inizio e la fine di ogni rampa deve essere chiaramente indicata	5 anni	Alla data della richiesta
4.5 Porte pavimenti ed altri elementi costruttivi	Rispetto delle norme in materia di barriere e sicurezza	Tempi stabiliti dalle norme	Alla data della richiesta
5 CAPACITÀ RECETTIVA			
5.1 Capacità recettiva massima	non oltre i 40 ospiti complessivi	5 anni	alla data della richiesta
6 AREA DESTINATA ALLA VALUTAZIONE E ALLE TERAPIE			
6.1 Palestra e spazi attrezzati	<ul style="list-style-type: none"> Palestra di riabilitazione: locale con attrezzatura per le attività riabilitative. Può coincidere con quella di una RSA O IDR di cui il CDI condivide gli spazi Spazi attrezzati per la terapia occupazionale per lo sviluppo o il mantenimento delle capacità (da prevedere in questa area oppure in altra area del CDI) Raccomandazioni: <ul style="list-style-type: none"> superficie della palestra di almeno 30 mq e comunque pari ad almeno 2 mq per ospite fino a 60 mq; locale spogliatoio e deposito attrezzature annessi; ambulatorio (di cui al successivo punto 6.2.) annesso o prossimo (condivisibile con RSA o IDR); servizi igienici annessi o prossimi, fruibili anche ad utenti in carrozzina; locale dedicato alla terapia occupazionale (condivisibile con RSA o IDR) (raccomandazione che non costituisce obbligo per le nuove attivazioni) 	5 anni	Per le nuove attivazioni le raccomandazioni diventano indicatori e standard obbligatori, ad eccezione del locale dedicato alla terapia occupazionale
6.2 Ambulatorio	<ul style="list-style-type: none"> ambulatorio medico, per visite, medicazioni e servizio di podologia, (condivisibile con RSA o IDR); Raccomandazioni: annesso o prossimo alla palestra; servizi igienici annessi o prossimi, fruibili anche da utenti in carrozzina 	5 anni	Per le nuove attivazioni le raccomandazioni diventano indicatori e standard obbligatori
7 AREA DI SOCIALIZZAZIONE			
7.1 Area di vita collettiva	<ul style="list-style-type: none"> locali poli funzionali: 1 o più locali, di almeno 1,5 mq per ospite, per soggiorno, socializzazione e animazione, anche intercomunicanti. Se esiste solo 1 locale che svolge anche funzione di sala da pranzo deve garantire almeno 3,5 mq per ospite Raccomandazioni: sala da pranzo dedicata, di almeno 1,5 mq per ospite con tavoli e sedie con braccioli; angolo bar 	5 anni	Per le nuove attivazioni le raccomandazioni diventano indicatori e standard obbligatori
8 AREA DI RIPOSO			
8.1 Locale per il riposo diurno	<ul style="list-style-type: none"> locale, eventualmente a destinazione mista (riposo o polifunzionale o palestra) con poltrone reclinabili o lettini a scomparsa Raccomandazioni: locale dedicato solo al riposo; locale aggiuntivo ad 1 (minimo 9 mq) o 2 posti letto (minimo 14 mq) 	5 anni	Per le nuove attivazioni le raccomandazioni non diventano indicatori e standard obbligatori
9 VARIE			
9.1 Segnaletica orientata a favorire gli spostamenti nel CDI degli ospiti.	Presenza di cartellonistica o altra segnaletica ben intelligibile, anche in riferimento ai prevalenti deficit sensoriali degli ospiti	6 mesi	Alla data della richiesta
9.2 Segnaletica sonora e/o visiva e/o vocale per richiesta di assistenza da parte degli ospiti	Raccomandazione: Presenza di un sistema di comunicazione, di facile uso da parte degli ospiti, nei servizi igienici	2 mesi per l'adeguamento alla normativa circa la segnaletica sonora nei bagni attrezzati	Alla data della richiesta la raccomandazione diventa obbligo
10 SERVIZI IGIENICI			
10.1 Bagno assistito	<ul style="list-style-type: none"> locale con vasca da bagno murata solo su di 1 lato corto oppure box doccia per disabili. (con o senza wc). 	6 mesi	Alla data della richiesta

Requisiti	Indicatori/standard	Note e tempi massimi per l'adeguamento	
		a) CDI già funzionanti o descritti al punto 4) del deliberato	b) CDI di nuova attivazione
10.2 Servizi igienici per gli ospiti	<ul style="list-style-type: none"> • fino a 15 ospiti: almeno 2 servizi igienici attrezzati per persone disabili • da 16 a 30 ospiti: almeno 2 servizi igienici attrezzati più 1 servizio igienico anche non attrezzato • oltre 30 ospiti: almeno 3 servizi igienici attrezzati più 1 servizio igienico anche non attrezzato NB L'eventuale wc situato nel bagno assistito può essere conteggiato per raggiungere gli standard sopra riportati	5 anni	Alla data della richiesta
10.3 Servizi igienici per il personale	• almeno 1 servizio igienico	6 mesi	Alla data della richiesta

ALLEGATO A

ACCREDITAMENTO

Requisiti	Indicatori	Note e tempi massimi per l'adeguamento	
		a) CDI già funzionanti	b) CDI di nuova attivazione
1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE			
1.1 Documentazione attestante la quantità di personale necessaria per la gestione del CDI. Fino all'emanazione dei nuovi standard regionali, si deve far riferimento a quelli riportati nell'allegato 1 per l'autorizzazione al funzionamento	Esistenza del documento	Hanno già prodotto il documento	Alla data della richiesta
1.2 Protocolli di utilizzo e piano delle manutenzioni per le attrezzature e gli impianti definiti pericolosi nella relazione sulla valutazione dei rischi ex d.lgs. 626/94	Esistenza del documento aggiornato almeno ogni 5 anni e, comunque, alla data di inizio di utilizzo degli impianti e delle attrezzature definiti pericolosi (ex d.lgs. 626/94)	6 mesi	Alla data della richiesta
1.3 Gestione dell'emergenza	Piano di formazione, teorica e pratica di tutto il personale, con particolare riferimento alle manovre rapide Organigramma funzionale	6 mesi	Alla data della richiesta
1.4 Documentazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati	Registro degli interventi con descrizione e data dell'intervento	6 mesi	Alla data della richiesta
2 GESTIONE, VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE			
2.1 Redazione di materiale informativo (Carta Dei Servizi) in cui:	Disponibilità e diffusione del materiale informativo aggiornato, con obbligo di distribuzione agli utenti e/o loro familiari	9 mesi	Alla data della richiesta
2.1.1 siano illustrati i servizi offerti.	Esplicitazione della finalità, della organizzazione, delle modalità di funzionamento, della giornata tipo, delle modalità di accesso alla struttura, sia circa le procedure che circa i mezzi di trasporto		
2.1.2 sia indicato l'ammontare della retta, con esplicitazione delle prestazioni comprese o escluse	Descrizione dei servizi resi compresi nella retta ed eventuali servizi resi a pagamento, con il loro costo (anche specificatamente per il servizio di trasporto)		
2.1.3 sia allegata la carta dei diritti dell'anziano	Vedi allegato D della d.g.r. n. 7435 del 14 dicembre 2001		
2.1.4 sia allegato questionario di soddisfazione per ospiti e familiari, con annessa scheda per esprimere lamentele/apprezzamenti	Descrizione delle modalità di inoltro della lamentele e dei tempi massimi per la risposta del responsabile delle relazioni con il pubblico		
2.1.5 sia indicata la possibilità di visite guidate alla struttura da parte di utenti potenziali e loro familiari	Individuazione della persona incaricata	9 mesi	Alla data della richiesta
2.1.6 sia descritta la modalità di accoglienza, di presa in carico e di dimissione degli ospiti	Disponibilità di protocolli inerenti le procedure di accoglienza, presa in carico e dimissione degli ospiti	9 mesi	Alla data della richiesta
2.1.7 sia definita la modalità di riconoscimento degli operatori	Dotazione di cartellino di riconoscimento a chiunque operi a qualsiasi titolo nella struttura, in ogni momento visibile all'ospite ed ai suoi familiari, che riporti fotografia, nome, cognome e qualifica agevolmente percepibili	2 mesi	Alla data della richiesta
2.1.8 sia riportato un menu-tipo	Presenza di un menu settimanale e giornaliero anche con diete speciali in relazione alle prescrizioni del PAI	3 mesi	Alla data della richiesta
2.1.9 sia riportato il sistema di valutazione della soddisfazione degli ospiti, delle famiglie, degli operatori	Sistema di valutazione almeno annuale della soddisfazione degli ospiti o delle famiglie o degli operatori e socializzazione dei risultati	6 mesi	Alla data della richiesta

Requisiti	Indicatori	Note e tempi massimi per l'adeguamento	
		a) CDI già funzionanti	b) CDI di nuova attivazione
3 GESTIONE, VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA			
3.1 Valutazione dei problemi e dei bisogni sanitari cognitivi, psicologici e sociali degli ospiti	Presenza di un fascicolo sanitario e sociale per ogni ospite, compilato all'ingresso e aggiornato almeno ogni due mesi e comunque ogni qual volta vi sia un cambiamento significativo della condizione biopsicosociale dell'ospite o eventi la cui registrazione sia utile o necessaria alla corretta compilazione della scheda di osservazione intermedia della assistenza (S.OS.I.A.), a) in cui siano esplicitate: anamnesi medica, infermieristica e funzionale esame obiettivo di organi e apparati b) in cui sia compilata una scala di valutazione funzionale dell'ospite all'ingresso, annualmente ed ogni volta che vi sia un cambiamento dei livelli di dipendenza, c) in cui siano rilevate eventuali cadute o altri incidenti, il posizionamento dei vari tipi di catetere e di mezzi di contenimento, la presenza di lesioni da decubito e la eventuale loro risoluzione. d) Il fascicolo deve essere conservato insieme con la scheda di osservazione intermedia della assistenza (S.OS.I.A.) ed il Piano di assistenza individuale)	6 mesi	Alla data della richiesta
3.2 Stesura di un Piano di assistenza individuale (P.A.I.) corrispondente ai bisogni, problemi e propensioni degli ospiti	Esistenza di un piano terapeutico, assistenziale e riabilitativo per ogni ospite, comprensivo del piano delle <i>attività animate e occupazionali</i>	12 mesi	Alla data di immissione degli ospiti
3.3 Adozione di specifiche linee guida, procedure e regolamenti interni, ad integrazione di quanto previsto in sede autorizzativa	Redazione di documenti per: - igiene dell'ospite nel rispetto della privacy - cura dell'aspetto dell'ospite - somministrazione degli alimenti e delle bevande - prevenzione delle cadute - trattamento dell'incontinenza - utilizzo dei mezzi di contenzione	6 mesi	Alla data della richiesta
3.4 Piano di diffusione a tutti gli operatori di competenza	Redazione del piano con le modalità della sua realizzazione e controllo		
3.5 Cura della persona	Agli ospiti vengono garantite direttamente o indirettamente le prestazioni del barbiere e parrucchiere. Le modalità vanno esplicitate nella Carta dei servizi come servizi offerti o a pagamento	6 mesi	Alla data della richiesta
4 SISTEMA INFORMATIVO			
4.1 Raccolta dei dati relativi agli ospiti ed alle prestazioni erogate necessari per assolvere al debito informativo, in base alle norme definite dalla Regione	Esistenza di supporti informatici sufficienti a gestire tutti i dati e nel rispetto dei tempi richiesti dalla Regione	6 mesi	Alla data della richiesta
4.2 Raccolta e trasmissione delle schede di osservazione intermedia della assistenza (S.OS.I.A.), degli indicatori di struttura e processo, delle liste d'attesa secondo le modalità previste nell'allegato B al presente provvedimento	Esistenza di supporti informatici sufficienti a gestire i dati nei tempi previsti	Dalla data di approvazione del presente atto	Alla data della richiesta

ALLEGATO «B»

**DEBITO INFORMATIVO
DEI CENTRI DIURNI INTEGRATI****Introduzione**

Secondo quanto previsto dalla presente delibera gli Enti gestori dei Centri diurni integrati (CDI) pubblici e privati accreditati della Regione Lombardia devono trasmettere periodicamente alla ASL competente per territorio e alla Regione Lombardia informazioni relative ad ogni ospite ed alla struttura stessa.

Per i posti in strutture autorizzate ma non accreditate o parzialmente accreditate il flusso dei dati avverrà tramite una scheda struttura predisposta *ad Hoc*.

Le informazioni da trasmettere devono essere raccolte in tre flussi distinti che si possono sintetizzare come segue:

- Scheda monitoraggio liste di attesa
- Scheda di osservazione intermedia assistenza per CDI
- Scheda struttura

La «Scheda monitoraggio liste di attesa» è formata da tutte le informazioni che riguardano tutti i soggetti che richiedono di accedere ad un CDI. Essa deve essere aggiornata quotidianamente e trasmessa trimestralmente direttamente alla Regione Lombardia.

La «Scheda di osservazione intermedia assistenza per CDI» (di seguito indicata come S.OS.I.A.) costituisce una rappresentazione sintetica e fedele del fascicolo sanitario e sociale di ogni ospite, di cui all'allegato «A» alla presente deliberazione. È finalizzata a consentire l'esercizio delle funzioni di verifica e controllo, attraverso l'elaborazione dei dati con frequenza annuale. I report che ne deriveranno, oltre che costituire

uno strumento indispensabile di conoscenza dell'andamento delle attività per la Giunta regionale, saranno messi a disposizione anche delle Aziende Sanitarie e degli Enti gestori dei servizi, che potranno disporre di informazioni sulla attività propria e di uno strumento di benchmarking con l'intera rete. La scheda deve essere compilata annualmente.

La «Scheda struttura» contiene informazioni circa le caratteristiche edilizie, procedurali e delle risorse umane di ogni struttura. Essa deve essere compilata annualmente.

Con successivo atto verrà emanato il disciplinare tecnico contenente le istruzioni per la corretta compilazione e la codifica delle informazioni delle schede succitate e per il corretto utilizzo delle classificazioni da inserire nelle schede (ICD-9-CM – Codici ISTAT, etc.)

Generalità

Le informazioni contenute nella scheda «monitoraggio liste di attesa» e in «S.OS.I.A.» devono essere raccolte per tutti gli ospiti che hanno presentato richiesta di inserimento e per tutti i presenti nei CDI, pubblici e privati.

Sono invece escluse dalla rilevazione le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale per le quali sono stati istituiti appositi flussi informativi (Direzione Generale Sanità – Circolare 28/SAN e successive).

Il Legale Rappresentante della Struttura è responsabile della veridicità, completezza, accuratezza e qualità delle informazioni riportate e della loro tempestiva trasmissione alla Regione che deve avvenire:

- per la scheda «monitoraggio liste di attesa» *trimestralmente* direttamente alla Regione Lombardia entro il termine tassativo del 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio e 15 ottobre;

- per i dati contenuti in S.OS.I.A. *annualmente*, tramite le Aziende Sanitarie Locali;
- per la scheda struttura *annualmente* il termine di trasmissione diretta alla Regione Lombardia è il 31 marzo.

La compilazione di S.OS.I.A. e la relativa sottoscrizione, in osservanza delle istruzioni riportate nel presente documento, compete al medico responsabile del C.D.I. (in cui è inserito l'ospite) individuato dal Legale Rappresentante della struttura.

La codifica delle informazioni riportate in S.OS.I.A. deve essere effettuata dallo stesso medico responsabile, citato al paragrafo precedente, oppure da personale sanitario opportunamente formato e formalmente individuato dal Legale Rappresentante del C.D.I.

La trasmissione di tali dati deve avvenire esclusivamente su supporto informatico (floppy disk o altri supporti che verranno specificati successivamente). Il supporto deve essere trasmesso con lettera firmata dal legale rappresentante della struttura, recante il numero dei record presenti (ogni record = un ricovero) a ogni rilevazione.

L'eventuale correzione di errori di record già trasmessi deve avvenire inviando il record corretto opportunamente contrassegnato nel campo destinazione del record. Nella lettera che accompagna la trasmissione è obbligatoria la segnalazione del numero di record in correzione.

Rimane a cura della Regione la trasmissione dei dati al livello centrale (Ministeri del Welfare e della Salute) ed alle altre Regioni.

Al fine di migliorare le modalità di comunicazione tra le singole strutture, l'ASL e l'Unità Organizzativa regionale di riferimento, è necessario inoltre che nell'ambito del CDI e delle ASL sia individuato un referente per le attività di coordinamento e controllo dei dati di S.OS.I.A. Il nominativo di tale referente (e dei suoi sostituti in caso di assenza) deve essere comunicato alla Regione.

Le indicazioni contenute in questo allegato B si riferiranno a tutti i gli inserimenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione.

I dati da rilevare e da trasmettere alla Regione sono i seguenti:

1. *La scheda per il monitoraggio delle liste di attesa* si compone delle seguenti sezioni:
 - a) la sezione prima, che contiene le sezioni anagrafiche di seguito riportate.
 1. Codice ASL
 2. Codice Struttura
 3. Identificativo progressivo ospite
 4. Anno, mese e giorno di presentazione della domanda
 5. Codice individuale ospite (codice fiscale legge 412/91)
 6. Sesso
 7. Data di nascita
 8. Luogo di nascita
 9. Residenza anagrafica
 10. Codice ASL di residenza
 11. Stato civile
 12. Cittadinanza
 - b) la sezione seconda, che contiene le informazioni del seguente elenco, la cui numerazione riprende e prosegue la numerazione dell'elenco di cui alla precedente lettera a):
 1. Codice ASL
 2. Codice Struttura
 3. Identificativo progressivo ospite
13. Tipo domanda
14. Motivo della domanda
15. Iniziativa della domanda
16. Tipologia assistenza
17. Provenienza ospite
18. Data di inserimento o cancellazione dalla lista di attesa
19. Soggetto con buono socio-sanitario
20. Soggetto con assegno accompagnamento

21. Soggetto che usufruisce di ADI o SAD
2. *La Scheda di Osservazione Intermedia Assistenza (S.OS.I.A.)* si compone delle seguenti sezioni:
 - a) la sezione prima, che contiene le sezioni anagrafiche di seguito riportate.
 1. Codice ASL
 2. Codice Struttura
 3. Anno di Inserimento + numero pratica
 4. Mese e giorno di inserimento
 5. Identificativo progressivo ospite
 6. Codice individuale ospite
 7. Cognome
 8. Nome
 9. Sesso
 10. Data di nascita
 11. Luogo di nascita
 12. Residenza anagrafica
 13. Codice ASL di residenza
 14. Stato civile
 15. Cittadinanza
 - b) la sezione seconda, che contiene le informazioni del seguente elenco, la cui numerazione riprende e prosegue la numerazione dell'elenco di cui alla precedente lettera a):
 - 1 Codice ASL
 - 2 Codice Struttura
 - 3 Anno di inserimento + numero pratica
 - 4 Mese e giorno di inserimento
 - 5 Identificativo progressivo ospite
 - 16 Provenienza ospite
 - 17 Codice struttura di provenienza
 - 18 Onere della retta
 - 19 Numero figli maschi
 - 20 Numero figlie femmine
 - 21 Tipologia Assistenza e frequenza
 - 22 Erogazione pasti
 - 23 Trasporti
 - 24 Data ammissione a ricovero ospedaliero - IDR - RSA (1°)
 - 25 Data dimissione da ricovero ospedaliero - IDR - RSA (1°)
 - 26 Codice Struttura di Ricovero - IDR - RSA (1°)
 - 27 a 38 Data ammissione a ricovero ospedaliero - IDR - RSA, Data dimissione da ricovero ospedaliero - IDR - RSA, Codice Struttura di Ricovero - IDR - RSA
 - 39 Data dimissioni
 - 40 Causale dimissioni
 - 41 Codice ASL Struttura di Ricovero - IDR - RSA
 - 42-46 Indicatori: mobilità (maggiori dettagli saranno forniti con successiva circolare esplicativa)
 - 47-49 Indicatori: cognitività (maggiori dettagli saranno forniti con successiva circolare esplicativa)
 - 50 Indicatore Comorbilità: (maggiori dettagli saranno forniti con successiva circolare esplicativa)
 - 51 Diagnosi: (maggiori dettagli saranno forniti con successiva circolare esplicativa)
 - 52-104 Altre diagnosi e altri indicatori di comorbilità: (maggiori dettagli saranno forniti con successiva circolare esplicativa)
 - 105-109 Indicatore profili di gravità: (maggiori dettagli saranno forniti con successiva circolare esplicativa)
 - 110-132 Indicatore ausili per la gestione delle insufficienze funzionali in uso (maggiori dettagli saranno forniti con successiva circolare esplicativa)
 - 133 Retta in vigore per l'ospite al netto dei finanziamenti regionali
3. *La Scheda Struttura* si compone di una sola sezione contiene le informazioni del seguente elenco:

ANAGRAFICA STRUTTURA

1. Identificazione Struttura
2. Identificazione Ente Gestore

3. Caratteristiche Strutturali
4. Capacità Ricettiva
5. Ubicazione e Accessibilità della Struttura
 - Collocazione
 - Accessibilità
6. Orari di apertura
7. Giorni di apertura
8. Centro servizi e servizi di vita collettiva
 - Locali per aree destinate alla valutazione e alle terapie, aree di socializzazione, aree di riposo
 - Locali Ausiliari
9. Servizi Generali
10. Spazi Connettivi
11. Organizzazione Assistenza Sanitaria e strumenti tecnologici

VALUTAZIONE DELL'OSPITE

12. Protocolli di valutazione dell'ospite
 - valutazione clinica
 - condizione clinica:
 - stato funzionale:
 - funzioni cognitive e sintomi non cognitivi:
 - sintomi depressive:
 - rischio di cadute:
 - rischio di lesioni da decubito:
 - rischio di malnutrizione e valutazione dello stato nutrizionale:
 - valutazione sociale:
 - valutazione dei disturbi comportamentali:
 - strumenti globali:
 - piano assistenziale personalizzato e scritto
13. Nutrizione
 - Tipologia
 - Peso Corporeo
14. Attività di riabilitazione, animazione e cura della persona
 - fisioterapia e animazione: numero ospiti e frequenza
 - servizi periodici
15. Lesioni da decubito
 - protocolli e monitoraggio
16. Incontinenza
 - protocolli e monitoraggio
17. Contenzione Fisica
 - protocolli e monitoraggio
 - mezzi di contenzione utilizzati
18. Cadute
 - protocolli e monitoraggio
19. Ospedalizzazione
 - protocolli per il trattamento di eventi acuti e monitoraggio
 - personale che ha seguito un training di formazione sulle manovre cliniche di emergenza

DATI ECONOMICO FINANZIARI

20. Entrate
 - Entrate Correnti finanziamenti da fondo sanitario finanziamenti ex circolare 4 rette a carico dei comuni rette a carico utenti e parenti
 - Entrate straordinarie lasciti e donazioni finanziamenti per investimenti altre entrate straordinarie
21. Uscite
 - Spese Sanitarie medici infermieri terapisti della riabilitazione addetti all'ospite (ASA - OTA - OSS) psicologi medicinali presidi sanitari per incontinenza altri presidi sanitari
 - Spese non Sanitarie Cucina Lavanderia Pulizia

- Spese Miste Responsabile Animatori Amministrativi Altro Personale Trasporti Assicurazioni Materiali di Consumo Piccole Attrezzature Altre Spese Generali Manutenzione Ordinaria Manutenzione Straordinaria Ammortamenti

PERSONALE

22. Presenza media di personale addetto all'assistenza diretta
23. Tipologia del Personale
 - Figura professionale
 - Dipendenti
 - Convenzionato
 - Dipendente da cooperativa
 - Volontario o servizio civile
 - Durata del rapporto di lavoro
 - Tipologia contratto di lavoro
 - Orario di lavoro settimanale
 - Ore annue effettivamente lavorate
 - Ordinarie
 - Straordinarie

[BUR20020123]

[3.2.0]

D.G.R. 22 MARZO 2002 - N. 7/8504

Qualità percepita dei servizi sanitari: sviluppo del sistema di rilevazione. Approvazione delle «Linee guida per la Customer Satisfaction - Metodi e strumenti per la rilevazione del grado di soddisfazione nelle strutture sanitarie»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti i decreti di riordino in materia di sanità, il d.lgs. 502/92, come modificato dal d.lgs. 517/93 ed ulteriori integrazioni, con particolare riferimento all'art. 10, comma 1, che prevede, per lo sviluppo della qualità, funzionali flussi informativi dei soggetti erogatori, nonché funzionali istituti normativi regolanti i rapporti tra soggetti erogatori, pubblici e privati, ed il Servizio sanitario nazionale;

Richiamato il d.p.c.m. 19 maggio 1995, Schema generale di riferimento della «Carta dei servizi pubblici sanitari», che, negli Allegati 5, 6/A, 6/B, 6/C dà indicazioni in merito al questionario per i degenti ospedalieri e per la raccolta del giudizio degli utenti sul funzionamento del servizio;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private» che prevede attività di valutazione e miglioramento della qualità;

Visto l'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 31 dell'11 luglio 1997, che prevede l'effettiva introduzione e utilizzazione di sistemi di verifica e di strumenti e di metodologie per il controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni;

Atteso che:

- la d.g.r. 7/156 del 28 giugno 2000, nonché la successiva d.g.r. n. 7/2764 del 22 dicembre 2000 di aggiornamento, definivano il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale e conseguente conferimento di incarichi;

- la suddetta d.g.r. attribuisce all'Unità Organizzativa «Qualità e Integrazione dei Servizi Sanitari» della Direzione Generale Sanità le competenze relative all'attività inerente la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie;

- la più recente d.g.r. n. 7/7622, del 27 dicembre 2001 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale» non modifica quanto sopra stabilito;

Considerata la d.g.r. n. 6/38121 del 6 agosto 1998 avente per oggetto: «Istituzione dell'Osservatorio Regionale sulla Qualità dei Servizi Sanitari - Approvazione dello schema di convenzione con l'Università degli Studi di Milano - Centro di Ricerca Interuniversitario sui Servizi di Pubblica Utilità alla Persona (CRISP) e l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)» cui sono attribuite funzioni di organizzazione e coordinamento per l'introduzione, la promozione e la valutazione dei sistemi qualità nelle strutture sanitarie;